

## IMPRESE

### OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020

di Cinzia De Stefanis

***D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020 (articolo 37)***

#### • Inquadramento

Countdown per la comunicazione del proprio domicilio digitale. Le imprese costituite in forma individuale e collettiva già iscritte al registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, hanno tempo per mettersi in regola, fino al 1° ottobre 2020.

L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L'articolo 37 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, dispone in merito all'obbligo di comunicazione (differenziato), per imprese e professionisti, del proprio "domicilio digitale", apportando modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

#### Sintesi

##### Novità in materia di domicilio digitale

⇒

- Per "domicilio digitale" si intende *"un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi"*

		<p><i>fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".</i></p>
	<p>⇒</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le società</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le imprese costituite in forma societaria, che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.</li> <li>• L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale.</li> <li>• Tale nuovo domicilio digitale è finalizzato al solo ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo <a href="http://impresa.italia.it">impresa.italia.it</a>, ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imprese individuali</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il</li> </ul>

			<p>termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese.</li> <li>• L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo <a href="http://impresa.italia.it">impresa.italia.it</a>, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Ca-mere di commercio.</li> </ul>
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nuove previsioni</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di conversione in legge del decreto-legge, al comma 6-bis sono state introdotte ulteriori disposizioni, in base alle quali, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla suddetta sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.</li> <li>• L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e</li> </ul>

notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

- Come si può notare, con una modifica introdotta in fase di conversione in legge del decreto-legge, è stato eliminato l'inciso che rimetteva a una gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. l'acquisizione di un nuovo e diverso domicilio digitale per le imprese che non lo hanno tempestivamente comunicato o alle quali è stato cancellato. È stata altresì eliminata anche la disposizione per cui i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in applicazione del comma 6- bis come novellato, fino alla loro concorrenza.
- È stata invece introdotta la previsione per cui il nuovo domicilio digitale assegnato d'ufficio è finalizzato al ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della L. n. 580/1993 (art. 16, comma 6-bis).

**PROFESSIONISTI  
OBBLIGO DI  
COMUNICAZIONE  
DEL DOMICILIO  
DIGITALE**

• **Comunicazione  
ai propri ordini  
di appartenenza**

- Mentre alle imprese è concesso fino al 1° ottobre 2020 di comunicare il domicilio digitale;
- Per i professionisti (tutti gli iscritti agli Ordini degli avvocati, commercialisti, notai e consulenti del lavoro, ecc.) non viene invece previsto alcun termine entro cui provvedere. Ma solo sanzioni disciplinari.
- I professionisti vengono, infatti, sollecitati a comunicare al proprio Ordine il proprio domicilio digitale, salvo incorrere, in caso di inadempienza, nelle sanzioni che vanno dalla diffida alla sospensione dall'Albo.

• **Diffida**

- Con la sostituzione del comma 7-bis dell'articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, si prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.

• **Sanzione  
sospensione  
albo o elenco**

- In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicilia digitali (INI – PEC) l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Cinzia De Stefanis

Venerdì 25 settembre 2020